

Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXIV n. 2
aprile - giugno 2020

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021)

Presidente

Michele Di Giacomo

Consiglieri

Francesco Colella, Luca Iandolo, Alfonso Palma (Tesoriere), Antonio Prudente, Fiorentino Sandullo (VicePresidente), Massimo Toriello, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Nuova serie - anno XXXIV n. 2 apr. - giu. 2020

Direttore

Linda Pagliuca

Responsabile

Giampiero Galasso

Redazione

Linda Pagliuca

Segreteria di redazione

Vittorio Iannaccone

Direzione e redazione

Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet

www.ance.av.it

E-mail

direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa

Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

IL PRESIDENTE DI ANCE AVELLINO GUARDA
CON OTTIMISMO ALLA FASE DI CRESCITA CHE POTREBBE
ESSERE ALIMENTATA DAL SUPERBONUS 110% pag. 2

TRASFERIMENTO DEL "BONUS EDILIZIA"
E CESSIONE DEI CREDITI - PRECISAZIONI DELL'AdE pag. 4

BONUS FACCIATE
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE pag. 6

APPALTI ASMEL: LA STAZIONE APPALTANTE
REVOCA SU IMPULSO DELL'ANAC pag. 9

SENTENZE "A CONFRONTO" SU SUBAPPALTO pag. 10

APPALTI PUBBLICI: IL CONSIGLIO DI STATO
SI ESPRIME SUL CALCOLO DELL'ANOMALIA pag. 12

ESONERO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE IN SEDE
DI GARA: IL GOVERNO ACCOGLIE LA PROPOSTA ANAC pag. 14

D.L. N. 52/20 MISURE URGENTI IN MATERIA
DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE pag. 15

ONERI DI URBANIZZAZIONE: IL CALCOLO
TIENE CONTO DEGLI STANDARD GIÀ GARANTITI pag. 16

RECOVERY PLAN UE: IL PIANO DI INVESTIMENTI
EUROPEO PER LA RIPRESA pag. 17

LA RESPONSABILITÀ DA COVID-19 pag. 18

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE "SCUOLA" pag. 19

ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO pag. 21

BANDI DI GARA E COSTRUZIONI IN ITALIA
(MARZO-APRILE 2020) pag. 24

LA QUALIFICAZIONE IN GARA PER LE CATEGORIE
SCORPORABILI INFERIORI A 150.000 EURO pag. 27

INDICAZIONE OPERATIVE PER LE IMPRESE
DELL'EDILIZIA COVID-19
RIPRESA DEI LAVORI E MAGGIORI ONERI pag. 29

OPERE PUBBLICHE
La ripresa delle attività pag. 29

La riapertura dei cantieri pag. 30

Lo squilibrio finanziario dell'appaltatore
Le misure di sostegno pag. 31

La questione dei maggiori oneri da covid-19
Le cautele per le imprese pag. 33

IL PRESIDENTE DI ANCE AVELLINO GUARDA CON OTTIMISMO ALLA FASE DI CRESCITA CHE POTREBBE ESSERE ALIMENTATA DAL SUPERBONUS 110%

“È UN'OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA, SFRUTTIAMOLA AL MEGLIO”

**DI GIACOMO: ATTENTI ALLE SPECULAZIONI,
NOI SIAMO PRESIDIO DI LEGALITÀ**

**Presso la sede di via Palatucci è attivo uno sportello
di consulenza e orientamento sulla misura**

Finalmente il Governo è venuto incontro alle nostre richieste, potenziando sia gli incentivi che gli strumenti di cessione del credito. Ora sfruttiamo al meglio quest'opportunità per dare vita ad un piano complessivo di messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio”.

Il Presidente di Ance Avellino Michele Di Giacomo guarda con ottimismo alla nuova fase di rilancio dell'edilizia che dovrebbe avviarsi con il Superbonus 110%. Contenuta nel Decreto Rilancio del Governo Conte, la misura consiste in un credito di imposta utilizzabile in cinque anni sulle spese sostenute, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, anche su parti condominiali. L'Ecobonus e il Sismabonus sono i due pilastri attorno ai quali si sviluppa la misura. Quattro gli interventi che possono accedere all'Ecobonus potenziato al 110%: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all'articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad

almeno uno degli interventi precedenti. Per quanto riguarda il Sismabonus, la detrazione fiscale potenziata al 110% riguarda anche gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche. “Come Associazione siamo impegnati in prima linea al fianco delle imprese, ma vogliamo portare avanti anche un'azione mirata di promozione di una misura che può rappresentare una straordinaria occasione per migliaia di privati e famiglie della nostra provincia.



La sfida è importante ed è necessario un lavoro sinergico”, precisa Di Giacomo.

Presidente, è questo il motivo che vi ha spinto ad aprire presso la vostra sede uno sportello di informazione dedicato alla nuova misura?

Sì, vogliamo orientare e guidare al meglio le imprese e il territorio. Anche per questo abbiamo coinvolto il professore dell'Università della Campania Carmine Lubritto che vanta un'importante esperienza in materia. Si tratta di un'opportunità unica in quanto la realizzazione di almeno uno degli interventi in Ecobonus o Sismabonus permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici e di cogenerazione. Ritengo che la grande occasione di questa provincia risieda soprattutto nell'opportunità di mettere in sicurezza un territorio ciclicamente esposto al rischio sismico.

Chi sono i principali destinatari di questa misura?

In prima linea ci sono le Imprese e i Privati. Proprio per queste ragioni abbiamo deciso, come le dicevo, di attivare un servizio di informazione per la nostra città e della nostra provincia. Abbiamo la possibilità di ammodernare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edile. E' un'opportunità da cogliere al volo e sfruttare fino in fondo. Questa misura può aprire una fase di rilancio per il nostro settore che, come noto, viene da anni di grandi difficoltà, durante i quali molte imprese sono state costrette a chiudere i battenti. L'edilizia resta il motore della nostra economia e ridare slancio a questo settore vuol dire dare nuova linfa all'intero sistema produttivo provinciale.

Quanto ci vorrà per entrare nella fase più strettamente operativa?

I tempi non sono ancora chiarissimi, anche se è opportuno precisare che sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a

carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Entro il 19 luglio è attesa la legge di conversione e in questi giorni dovrebbero arrivare una circolare dell'Agenzia delle Entrate, che precisi le modalità della cessione alle Banche e agli Intermediari finanziari. Ora è importante avviare lo studio sulla fattibilità degli interventi previsti dalla misura, intanto spingiamo sul Governo perché ci metta nelle condizioni di avviare concretamente i lavori.

Presidente, quanto è alto il rischio di speculazioni e cosa si sente di consigliare a chi intende utilizzare questa misura per realizzare dei lavori?

E' opportuno rivolgersi solo a imprese affidabili, guai ad affidarsi a chi improvvisa e specula. Si è scatenata una corsa a presentare domande e ad accaparrarsi clienti per conto di compagnie del settore energetico, assicurazioni e banche che vedrebbero cedere l'incentivo fino al 110 per cento in cambio di lavori che i proprietari non pagherebbero ma che potrebbero essere ceduti in subappalto ad imprese non strutturate. Bisogna stare molto attenti: la nostra Associazione è impegnata ogni giorno sul territorio anche come presidio di legalità e di rispetto delle regole. Un riferimento quanto mai importante in una fase che si annuncia di crescita e sviluppo.



TRASFERIMENTO DEL “BONUS EDILIZIA” E CESSIONE DEI CREDITI - PRECISAZIONI DELL'AdE

Le spese per interventi di recupero edilizio saldate dal venditore dell'immobile oggetto di intervento, dopo il rogito, non possono essere detratte né dal venditore, né dall'acquirente. Il venditore che abbia effettuato l'ultimo versamento all'impresa, dopo il rogito, non ha più titolo, né per usufruire del beneficio in via diretta, né per trasferirlo.

Il credito d'imposta derivante dalla detrazione per lavori di messa in sicurezza sismica può essere ceduto alla società che realizza i lavori anche se il beneficiario della detrazione ne è socio e amministratore unico.

Questi sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 174/E e 175/E del 10 giugno 2020.

TRASFERIMENTO DEL “BONUS EDILIZIA” ALL'ACQUIRENTE

Con la Risposta 174/E, l'Agenzia chiarisce che le spese per interventi edilizi (agevolate con la detrazione IRPEF potenziata al 50% - cd. “Bonus edilizia”) che siano state pagate all'impresa, dopo il rogito che ha ad oggetto l'immobile ristrutturato, non possono essere detratte né dal venditore, né dall'acquirente.

Il diritto alla detrazione, infatti, sorge solo per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l'immobile oggetto di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo.

Nel caso di specie, invece, l'istante, acquirente nell'agosto 2019 di un appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia terminati prima della cessione, ma saldati dal venditore nell'ottobre 2019, dunque successivamente al rogito, intende beneficiare della detrazione fiscale maturata in capo alla parte venditrice e da quest'ultima non utilizzata.

L'Agenzia nega questa possibilità, in base alla lettura dell'art.16-bis del TUIR (DPR 917/1986) secondo cui possono essere detratte solo le spese per ristrutturazione sostenute ovvero, in base al principio di cassa, quelle effettivamente pagate,

dai contribuenti che possiedono o detengono l'immobile, in base a un titolo idoneo.

Solo in tal caso, laddove l'immobile venga alienato in data successiva al pagamento delle spese di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dall'alienante è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo, all'acquirente.

Nel caso prospettato, la parte venditrice, non essendo più proprietaria dell'immobile al momento del pagamento delle spese relative ai lavori, non aveva titolo per usufruire del beneficio fiscale, oggetto degli interventi di ristrutturazione né, di conseguenza, avrebbe potuto trasferirlo.

CESSIONE DEL CREDITO DA SISMABONUS

Con la Risposta n.175, l'Agenzia delle Entrate torna sulla cessione dei crediti di imposta, nel caso di specie derivante da Sismabonus, per confermare, nuovamente che è possibile cedere il credito derivante dalla detrazione all'impresa che effettua i lavori sulle parti comuni condominiali, nonostante il beneficiario della detrazione ne sia amministratore delegato.




La conferma di tale possibilità verte sull'esame della disciplina della cessione dei crediti di imposta che, attraverso molteplici documenti di prassi (Cfr. ad esempio CM 11/E/2018 e 17/E/2018), ha delineato l'ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (eco bonus) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (Sismabonus).

Si ricorda, infatti, che in base a quanto chiarito, cessionari del credito possono essere:

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;

- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti) che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Con la Risposta 175/E, l'Agenzia delle Entrate coglie anche l'occasione per tornare sulla definizione di condominio, ricordando che anche l'unico proprietario dell'edificio in cui siano rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, ha diritto alle detrazioni che riguardano gli interventi condominiali.



BONUS FACCIATE I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus facciate, l'assimilazione della zona territoriale in cui è collocato l'edificio oggetto di intervento, alle zone A o B secondo la definizione del DM n.1444/68, deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. A tal fine, l'attestazione del professionista non ha validità.

Il Bonus facciate spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, ma in quanto detrazione dall'imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Nel caso di lavori complessi sull'involucro dell'edificio, riconducibili a diversi benefici fiscali (ad es. "bonus facciate", ed Ecobonus), è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione. Questi sono alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello 179/E,182/E dell'11 giugno 2020 e 185/E del 12 giugno 2020.

Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d'imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Introdotta dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati

esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l'intervento effettuato influenza l'edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell'intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Risposta 179/E/2020

In questo documento, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una azienda pubblica, che intende effettuare, su edifici di sua proprietà, lavori di recupero delle facciate, influenti anche dal punto di vista termico, ribadisce che:

- sotto il profilo soggettivo la detrazione è fruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica. Poiché però si tratta di una detrazione dall'imposta lorda, il Bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

- sotto il profilo oggettivo la detrazione è ammessa per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

In merito alla possibile sovrapposizione tra interventi ammessi al "Bonus facciate" e interventi di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure di recupero del patrimonio edilizio l'Agenzia ribadisce che è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni.



Risposta 182/E/2020

Con questo documento, l'Agenzia risponde all'istanza di un contribuente che intende effettuare i lavori di recupero della facciata su un edificio sito in un Comune sprovvisto di strumenti urbanistici e ritiene di poter attestare l'assimilazione dell'area in cui si trova l'edificio, alle zone A o B di cui al DM n. 1444/68, tramite l'attestazione di un professionista.

L'Agenzia nega questa possibilità chiarendo che l'assimilazione alle zone A o B sopracitate, dell'area in cui si trova l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Nel documento viene precisato che ai fini del "bonus facciate", gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili alle zone territoriali A o B sopra citate, in quanto il DM 1444/68 non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la denominazione ivi previste.

Sul punto viene richiamata la CM 2/E/2020 che ha ammesso la possibilità di fruire del Bonus facciate anche per edifici ubicati in aree assimilabili alle

zone A o B citate, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ne consegue che la suddetta assimilazione non può essere attestata, come proposto dall'Istante, da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Risposta 185/E/2020

Con tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilità del beneficio in relazione al caso di specie illustrato dall'istante, che vorrebbe eseguire gli interventi su diversi immobili, ivi compreso un edificio a destinazione rurale.

In particolare, nella Risposta 185/E/2020, l'Amministrazione finanziaria riconosce la spettanza del "bonus facciate" nell'ipotesi di spese sostenute per:

1. il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie verticale e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata di un fabbricato in condominio. In tal caso, viene confermato che:

- il beneficio spetta unicamente per le spese riferibili all'involucro esterno visibile dell'edificio;
- sono escluse le spese per gli interventi sulle facciate interne (superfici confinanti con chiostre, cavedi, cortili e spazi interni), ad eccezione delle facciate visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- nell'ipotesi in cui l'intervento sia rilevante dal punto di vista termico o interessi l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente, devono essere rispettati i cd. "requisiti minimi" del Decreto MISE 26 giugno 2015 e l'ulteriore normativa specifica;

2. il recupero edilizio dei balconi, ivi comprese quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone e del frontalino, nonché della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, trattandosi di interventi effettuati sugli elementi costitutivi dei balconi stessi.

Diversamente, l'agevolazione viene esclusa:

- per i lavori effettuati sul terrazzo a livello, che non può essere equiparato ad un balcone, tenuto conto della sua diversa funzione, assimilabile più ad un lastrico solare, come copertura esterna, che a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio.

Inoltre, aggiunge l'Agenzia delle Entrate, il terrazzo costituisce una "parete orizzontale", che è comunque esclusa dall'ambito applicativo del "bonus facciate";

- per gli interventi sulla copertura orizzontale di un fabbricato rurale.

Al riguardo, nella Risposta 185/E/2020 viene precisato che occorre, altresì, verificare l'ubicazione dell'immobile (nella zona territoriale omogenea A o B o assimilate, ovvero nella zona C o D, ai sensi del D.M. 1444/1998, queste ultime due escluse dall'ambito applicativo del "bonus facciate").

In ogni caso, per queste ultime due tipologie di lavori escluse dal "bonus facciate" (sul terrazzo a livello e sulla copertura dell'edificio rurale), l'Agenzia delle Entrate precisa che, ricorrendone i requisiti, è possibile usufruire della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, ovvero del cd. Ecobonus (detrazione per gli interventi risparmio energetico), nel rispetto degli adempimenti per queste previsti.

Sul punto viene, altresì, confermato che nell'ipotesi di interventi sull'involucro dell'edificio, che possono accedere a diverse tipologie di benefici fiscali, è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

Da ultimo, l'Amministrazione finanziaria conferma che, per la compilazione del bonifico attestante le spese agevolabili con il "bonus facciate", questo deve consentire alle banche o alle Poste di effettuare la ritenuta d'acconto dell'8% a carico dell'impresa beneficiaria del pagamento.

A tal fine, quindi, occorre indicare il codice fiscale

del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori e possono essere utilizzati gli schemi di bonifico già predisposti dagli istituti bancari per usufruire delle detrazioni fiscali (per il recupero edilizio delle abitazioni, o per l'Ecobonus), mettendo nella causale il riferimento alla legge 160/2019, che ha introdotto il "bonus facciate".

Tuttavia, laddove tale tipologia di bonifico sia stata già predisposta dalla banca ma manchi, nella relativa causale precompilata, il riferimento normativo specifico al "bonus facciate" (che non può essere inserito dal contribuente), il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, sempre a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d'acconto.



APPALTI ASMEL: LA STAZIONE APPALTANTE REVOCA SU IMPULSO DELL'ANAC

Con la determinazione n. 977 del 23 marzo u.s., il dirigente dell'ufficio Polizia Locale del Comune di Biella ha revocato in autotutela la gara, relativa ad un affidamento di servizi ("servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale"), oggetto parere ANAC n. 179 del 26 febbraio 2020.

L'Autorità – nell'ambito della più ampia attività di monitoraggio dei bandi di gara pubblicati sul sito ASMEL – aveva agito ai sensi dell'art. 211, comma 1-ter, d.lgs. n. 50/2016, che le attribuisce il potere di adottare pareri motivati nelle ipotesi di riscontro di vizi di legittimità dei provvedimenti di gara e, in caso di mancata ottemperanza da parte delle Stazioni appaltanti, di impugnarli dinanzi al Giudice amministrativo. Nella specie, aveva concesso all'Amministrazione 20 giorni di tempo per potersi conformare.

Nel caso in esame, l'ANAC aveva in primo luogo riscontrato negli atti di gara la presenza della nota clausola che impone ai concorrenti di versare ad ASMEL – in caso di aggiudicazione – gli "oneri di committenza" relativi alla gara in esame, rammentandone, da un lato, la portata sostanzialmente escludente (imponendo la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da allegare all'offerta, posto a pena di irricevibilità di questa, della quale costituisce elemento essenziale), in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 83, comma 8°, del Codice dei contratti; dall'altro lato, aveva evidenziato l'illegittimità di tale previsione, poiché in chiaro conflitto con gli articoli 23 Cost. (in quanto il meccanismo di remunerazione a carico dell'aggiudicatario è privo di qualsiasi base normativa), e 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici.

In secondo luogo, aveva ritenuto che ASMEL Consortile fosse priva della titolarità per agire come centrale di committenza. In particolare, l'Autorità aveva dimostrato come ASMEL non

rispondesse a nessuno dei modelli organizzativi previsti quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali (ex artt. art. 33 comma 3-bis, d.lgs. 163/2006 e 37, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), oltre a non potersi qualificare né come organismo di diritto pubblico, né come società in house degli enti locali riuniti in essa.

Questi ultimi aspetti, peraltro, sono stati oggetto di una lunga e complessa querelle tra l'ANAC ed ASMEL, sulla quale, da ultimo, si è pronunciata la Corte di Giustizia UE (sentenza C 3/19 del 4 giugno u.s., su rinvio del Consiglio di Stato), che ha dichiarato la piena legittimità comunitaria della normativa nazionale che limita i modelli organizzativi delle centrali di committenza a quelli espressamente previsti.

Tutte le esposte criticità hanno, così, indotto il Comune di Biella a revocare l'intera gara, anche in ragione del fatto che ASMEL, invitata dalla Stazione appaltante a fornire chiarimenti, non ha saputo dissipare i dubbi sollevati dall'ANAC, accentuando, così, il grave rischio di un probabile ricorso in giudizio promosso dall'Autorità.

Infine, significativa (soprattutto, in ottica futura) sembra essere l'"ammissione", da parte del Comune, di aver costituito un nuovo Ufficio Gare e Contratti, "in grado di gestire tutte le procedure dell'appalto di cui all'oggetto".



SENTENZE “A CONFRONTO” SU SUBAPPALTO

Due pronunce, una del TAR Lazio e una del TAR Marche, affrontano alcune delle maggiori criticità interpretative riguardanti il subappalto.

Si tratta di due sentenze molto interessanti, che però non hanno ricevuto il superiore vaglio del Consiglio di Stato

Di seguito, un'analisi dei passaggi più significativi.

IL TAR LAZIO e il limite del 40% al subappalto

il TAR Lazio, sez. I, con la sentenza del 24 aprile 2020, n. 4183, è intervenuto sul limite temporaneo del 40% al subappalto, risultante dal DL n.32/2019, c.d. “Sblocca cantieri”, dopo la conversione con la L. n. 55 del 14 giugno 2019, ritenendo che l'innalzamento temporaneo per tutto l'anno 2020 del limite del subappalto dal 30% al 40% delle prestazioni totali può ritenersi coerente con le indicazioni contenute nelle pronunce sul punto della Corte Giustizia UE (cfr. C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18).

Ad avviso del collegio giudicante, le suddette pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non avrebbero escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di limiti superiori.

Ciò troverebbe conferma nel fatto che la stessa Corte UE, nel riconoscere la legittimità dell'obiettivo nazionale di contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, ha comunque aperto a possibili restrizioni alle norme fondamentali e ai principi generali dell'Unione europea che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (vedi in proposito anche Consiglio di Stato, sez. III, Sent. 11/05/2020, n. 2962).

Ne conseguirebbe che la Corte UE non ha escluso la possibilità per il legislatore nazionale di individuare, al fine di evitare ostacoli al controllo

dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto laddove sia proporzionato rispetto al suddetto obiettivo.

Pertanto, conclude il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l'attuale limite al subappalto pari al 40% dell'importo dell'appalto, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.

IL TAR MARCHE e limite del 30% al subappalto

Sulla compatibilità dell'ordinario limite nazionale del 30% al subappalto, è intervenuto invece il TAR Marche, con la sentenza del 23 aprile 2020, n. 59, che ha analizzato un parere reso in data 17 dicembre 2019 dall'A.N.A.C.

Il TAR, invocando il principio di primazia del diritto comunitario di cui alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte Costituzionale, non condivide la posizione dell'ANAC nella parte in cui si sostiene che non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al diritto comunitario, laddove le clausole del bando recassero una specifica previsione confliggente con tale pronuncia e l'aggiudicatario l'abbia implicitamente accettate, senza contestarle al momento della partecipazione.

Pertanto, il TAR Marche (invero con una posizione non del tutto coincidente con quella del citato TAR Lazio) ritiene che, a seguito della pronuncia della CGUE, non esiste più un limite invalicabile alla quota subappaltabile, per cui l'autorizzazione deve essere concessa anche per una quota superiore al 30% (ad operatore qualificato), salvo motivata valutazione caso per caso della stazione appaltante.

Il Cottimo

Il sopra citato TAR Marche (Sez. I, sent. 23 aprile 2020, n. 59) è altresì intervenuto sull'autorizzazione ad eseguire opere e lavori in regime di cottimo.

A tale proposito il TAR ritiene che il cottimista deve essere qualificato per i lavori che si appresta

ad eseguire, ma - ai fini dell'autorizzazione e, quindi, dell'imputazione di tale sub-affidamento nella quota di subappalto disponibile - l'importo è quello previsto come corrispettivo dal contratto di cottimo, e, dunque, deve essere calcolato al netto dei mezzi, materiali ed attrezzature a carico dell'appaltatore.

A conferma di ciò, il TAR ricorda che l'art. 3, let. ggggg-undecies), del D.Lgs. n. 50/2016, può essere interpretata nel senso che il legislatore ha collegato espressamente la capacità tecnico-economica del subappaltatore (sintetizzata nella SOA) all'importo complessivo delle opere che egli è chiamato ad eseguire (il che rispetta il principio secondo cui l'operatore economico può eseguire solo i lavori per i quali è qualificato).

Diverso è, però, il discorso che concerne le modalità di calcolo dell'incidenza del contratto di subappalto/cottimo sulla quota massima subappaltabile.

Ad avviso del collegio giudicante, infatti, il legislatore ha preso in esame l'id quod plerumque accidit, rilevando che che l'importo del contratto di subappalto/cottimo potrebbe essere anche inferiore a quello delle opere (materiali + posa in opera) che il subappaltatore/cottimista è chiamato ad eseguire, poiché nel cottimo tale importo potrebbe non includere in tutto in parte i materiali e le attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori, forniti direttamente dall'appaltatore. Sul punto, sempre a parere del TAR, non è decisivo in senso contrario neppure il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 del 16 gennaio 2018 (documento allegato alla memoria di costituzione della committente), visto che lo stesso non ha alcun valore normativo.

Resta invece fermo, per il TAR Marche, che il subappaltatore/cottimista deve possedere la qualificazione SOA in una classifica di importo

almeno corrispondente alla totalità dei lavori che egli deve eseguire e dunque comprendente anche il valore dei materiali e delle attrezzature messi a disposizione dall'appaltatore.

La posizione dell'ANCE

Per l'ANCE la posizione del TAR Lazio sul tetto al subappalto, non appare peraltro pienamente convincente.

Infatti, ferma l'inopportunità di una liberalizzazione completa del subappalto, potrebbe essere maggiormente coerente con il principio di proporzionalità lasciare alla stazione appaltante la possibilità di fissare, di volta in volta, nel bando o nell'avviso di gara, un limite al subappalto, entro una forbice compresa tra il 30 e il 50 per cento, da applicare però solo alla categoria prevalente.

Quest'ultima infatti racchiude senz'altro quelle "prestazioni essenziali" dell'appalto, rispetto alle quali, secondo la normativa comunitaria, la stazione appaltante potrebbe valutare l'esigenza di richiedere l'esecuzione diretta dell'appaltatore.

Peraltro, una soluzione come quella descritta, che rimette alla stazione appaltante la scelta, da effettuare in base alle caratteristiche dello specifico appalto, della quota di subappalto da autorizzare, sia pure nell'ambito di una "forcella" percentuale, appare pienamente idonea a rispondere alle contestazioni della Corte di giustizia, avversa ad un limite "generale ed astratto".

Quanto alla questione del cottimo, il TAR Marche offre una prima conferma a quanto sostenuto dall'ANCE, che ha sempre rilevato la particolarità di tale disposizione, ritenendo legittimo che l'appaltatore - ai fini dell'esecuzione di un appalto di lavori - si riservi la fornitura del materiale, affidando a terzi la posa in opera, nel presupposto che il cottimista sia qualificato per l'intera lavorazione.

APPALTI PUBBLICI: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUL CALCOLO DELL'ANOMALIA

L'orientamento secondo cui l'ultimo fattore correttivo per l'individuazione della soglia di anomalia è una percentuale e non una semplice sottrazione, deve ritenersi privo di base legale, nella misura in cui finisce per introdurre un'ulteriore operazione di calcolo non prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in riforma ad una precedente decisione di primo grado del TAR Marche, che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla gara per aver presentato un'offerta con un ribasso superiore alla soglia di anomalia (sentenza Cons. Stato, del 6 maggio 2020, n. 2856, in riforma della sentenza TAR Marche del 29 gennaio 2020, n. 82).

In primo grado i giudici avevano confermato l'orientamento già espresso dallo stesso TAR Marche, supportando la tesi dell'appellante che verteva su un errore nell'algoritmo utilizzato dalla Provincia di Ancona al fine di determinare in via automatica la soglia di anomalia; in particolare, era censurata la parte in cui tale algoritmo procedeva all'operazione conclusiva del decremento della prima soglia di anomalia, utilizzando il fattore correttivo finale.

Su tali premesse il Consiglio di Stato ha ripercorso i passaggi del calcolo del suddetto decremento, previsto all'art. 97, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti, ricordando che questo che consiste:

- a) nella duplice operazione di calcolo «della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse», vale a dire quelle non collocate nelle «ali»;
- b) nel richiedere poi di calcolare lo «scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)», laddove il primo rappresenta più precisamente la media dei differenziali dei ribassi superiori alla media complessiva come calcolata secondo la precedente lettera a);
- c) nella somma tra scarto medio aritmetico dei

ribassi e «media aritmetica» già calcolata ai sensi della lettera a).

d) nel riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a), e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta già calcolato in base alla lettera b); del valore così ottenuto va infine decrementata la soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico.

Come evidenziato dal Collegio, la questione controversa è se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sia o meno «un valore percentuale».

Tuttavia, a tale proposito è dirimente che tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall'art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici consistono in percentuali rispetto alla base d'asta.

L'errore interpretativo/applicativo del giudice di primo grado è, quindi, risultato dall'aver eseguito il decremento previsto dalla norma utilizzando valori percentuali anziché numeri assoluti.

A conferma di ciò il Consiglio di Stato ha come di seguito ripercorso il calcolo (espresso sino alla terza cifra decimale) effettuato dalla Stazione appaltante:

- somma dei ribassi: 916,92 (lett. «a» dell'art. 97, comma 2 cit.);
- prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: 18 pari a 9×2 ;
- applicazione di tale prodotto allo scarto medio aritmetico (lett. «b» dell'art. 97, comma 2 cit.): 0,195% pari al 18% di 1,085;
- sottrazione del valore da ultimo ottenuto alla somma tra media dei ribassi e scarto aritmetico medio (lett. «c» dell'art. 97, comma 2 cit.) al fine di ottenere la soglia di anomalia del 26,359% pari a $26,555\% (25,470\% + 1,085\%) - 0,195\%$.

Costata la correttezza del calcolo dalla Provincia di Ancona, il Consiglio di Stato ha quindi riformato una precedente decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla stazione appaltante per offerta anormalmente bassa, confermando l'aggiudicazione all'offerta "non anomala" più bassa.

La sentenza appare dirimente rispetto ad una controversia giurisprudenziale sorta in relazione al criterio (unico) di determinazione della soglia di anomalia per gare al massimo ribasso sul prezzo con un numero di offerte ammesse pari o superiori a quindici, prevista dall'art. 97 del c.d. Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016, così come modificato

dal Decreto-Legge n. 32/2019, il c.d. Sblocca cantieri, convertito dalla Legge n. 55/2019).

Tale incertezza sussisteva nonostante fossero – come visto - oggetto della suddetta controversia le corrette modalità di calcolo del "decremento percentuale", su cui era già espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare interpretativa n. 8 del 24 ottobre 2019.

A distanza di un anno dal decreto sblocca cantieri, il Consiglio di Stato ha quindi aderito all'orientamento Ministeriale, dando conferma definitiva all'interpretazione che era stata peraltro sostenuta fin dal principio dall'ANCE nel vademecum "Calcolo della soglia di anomalia".



ESONERO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE IN SEDE DI GARA: IL GOVERNO ACCOGLIE LA PROPOSTA ANAC

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, che recepisce la proposta avanzata dall'Autorità nazionale anticorruzione).

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Art. 65

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all' Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente nonna e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 20 MAGGIO 2020

Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio'

L'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza

sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell' Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

- a. le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b. gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l'obbligo del versamento dei contributi sopra indicati.

Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

Per "avvio della procedura" si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

D.L. N. 52/20 MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell'Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l'allegato D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."

In particolare il decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all'art. 1, che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano usufruire, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/20, convertito dalla legge n. 27/e s.m.i., di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.

La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine l'Inps, che è tenuta al relativo monitoraggio di spesa, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito nella L. n. 27/20, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020. Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto DL n. 18/20, come convertito nella L. n. 27/20 e s.m.i., per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga, in sede di prima applicazione, i termini previsti per l'invio delle domande sono stati spostati al trentesimo giorno successivo dall'entrata in vigore del decreto in oggetto e,

quindi al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall'inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è stato spostato al 15 luglio 2020 (originariamente 31 maggio 2020).

Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto in parola, non si applica quanto disposto dall'articolo 19, comma 2-bis del D.L. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall'inizio delle sospensioni, che l'eventuale trattamento di integrazione salariale non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i termini per l'invio all'Istituto di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella del mese successivo dall'inizio delle sospensioni. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Gli articoli 2 e 3 del Decreto in oggetto prevedono, infine, la proroga al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di colf e braccianti agricoli e la proroga al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

ONERI DI URBANIZZAZIONE: IL CALCOLO TIENE CONTO DEGLI STANDARD GIÀ GARANTITI

Alcune recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno affrontato la questione della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione con particolare riferimento agli interventi e ai mutamenti di destinazione d'uso su edifici esistenti.

1. TAR Puglia, Lecce, nella sentenza della Sezione III, 02/03/2020, n. 299

Il TAR Puglia ha ricordato gli indirizzi già forniti sul tema dal Consiglio di Stato, secondo il quale il contributo di costruzione è suscettibile di rideterminazione - oltre che in presenza di un errore di calcolo - quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico.

2. TAR Puglia, sede di Bari, nella sentenza della sez. III, 02/03/2020, n. 346

Ugualmente, nel caso in cui si realizzi su un immobile esistente un mutamento di destinazione d'uso senza opere, più gravoso in termini di carico urbanistico, il TAR Puglia ha stabilito che nella eventuale quantificazione degli oneri dovrà tenersi conto degli standard urbanistici già garantiti.

Infatti qualora non si tenesse conto degli standard già ceduti (comprese le aree/immobili vincolate ad uso pubblico ma di proprietà privata), si determinerebbe un ingiustificato aggravio a carico dei richiedenti e un indebito arricchimento a vantaggio del Comune, considerato che la finalità degli obblighi di cessione degli standard è la garanzia del corretto e ordinato sviluppo del tessuto edificato nei limiti prescritti dallo stesso Comune in sede di pianificazione urbanistica nel rispetto del DM 1444/1968.

I giudici hanno ricordato infatti che, per giurisprudenza costante, l'eventuale previsione da parte degli Enti locali di standard urbanistici in misura superiore al minimo garantito dal DM

1444/1968 deve essere motivata (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1151).

3. TAR Toscana, Firenze, sez. III, 26 marzo 2020, n. 367

Sempre in tema di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione, il TAR Toscana è intervenuto su una fattispecie relativa ad un intervento edilizio assentito e mai eseguito, ma in relazione al quale erano state realizzate tutte le opere di urbanizzazione a scomputo concordate con il comune nell'apposito convenzione.

Il TAR ha precisato che, in presenza di una nuova istanza di permesso di costruire relativa al medesimo intervento, la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione deve tenere conto delle opere di urbanizzazione già realizzate in precedenza e ciò anche se nel frattempo sia intervenuta una nuova disciplina urbanistica.

In caso contrario si avrebbe una doppia partecipazione a carico del privato per il medesimo insediamento con conseguente ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione (vedi anche TAR Toscana, 27 novembre 2014, n. 1902).



RECOVERY PLAN UE: IL PIANO DI INVESTIMENTI EUROPEO PER LA RIPRESA

L'Unione Europea, sin dal principio della crisi, ha adottato diverse misure per supportare gli Stati membri con ingenti risorse derivanti in particolare: dal fondo europeo di sostegno all'occupazione SURE, da cui l'Italia dovrebbe ricevere circa 20 milioni di euro; dalla linea del MES per la gestione della crisi da COVID-19, di cui 36 miliardi saranno destinati all'Italia; dal Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese. Oltre alle misure già adottate, per contribuire alla riparazione dei danni economici e sociali causati dalla pandemia e al rilancio dell'economia europea, la Commissione ha proposto un massiccio piano per la ripresa basato su due strumenti principali:

- Next generation EU da 750 miliardi di euro raccolti sui mercati, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti a lunga scadenza.
- Bilancio pluriennale dell'UE il periodo 2021-2027, che sarà rafforzato e portato ad un totale 1.100 miliardi di euro.

Per via dell'impatto maggiore della pandemia da Covid-19 sull'Italia, secondo le prime stime, al nostro paese dovrebbe toccare la fetta maggiore di risorse con circa 172 miliardi di euro: 81,8 miliardi a fondo perduto e 90,9 miliardi di prestiti.

Lo strumento principale di Next Generation EU sarà la "Recovery and Resilience Facility". Per accedere



a quest'ultima gli Stati membri dovranno presentare dei 'Piani per la ripresa e la resilienza', con dettagliati obiettivi di spesa, ai quali andranno gran parte delle risorse.

I 'Recovery Plan' nazionali verranno approvati dalla Commissione, dopo una procedura di consultazione degli Stati membri (Consiglio). E' prevista una forma di 'condizionalità' in merito alla corretta gestione dei fondi da parte dei paesi beneficiari. In particolare, sarà verificato il rispetto, negli obiettivi di spesa, delle priorità della Commissione riguardo al 'Green Deal' e alla transizione digitale, e l'attuazione delle riforme strutturali chieste nelle 'Raccomandazioni specifiche per paese' del 'semestre europeo'.

I finanziamenti saranno erogati in tranches successive che verranno sbloccate dopo la verifica del corretto uso dei fondi già versati e dovranno essere utilizzati in un arco temporale di 4 anni, dal 2021 al 2024.

Le misure mobileranno un totale di 1.800 miliardi di euro pronti a far ripartire l'Europa e i suoi Stati membri.

Il percorso di approvazione, però, si annuncia complicato e, per partire all'inizio del 2021, sarà fondamentale raggiungere un rapido accordo politico in seno al Consiglio Europeo entro l'estate.



LA RESPONSABILITÀ DA COVID-19

In fase di conversione del DL c.d. liquidità sono stati meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

Tra le modifiche apportate in fase di conversione, si segnala, per quanto di interesse, la previsione inserita all'art. 29-bis recante "obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19".

In particolare, all'articolo suddetto, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, che "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall'art. 42

del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

La suddetta previsione di cui all'art. 42, come noto, aveva destato notevoli preoccupazioni, non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.

Tra le ulteriori disposizioni di interesse, si segnala che l'art. 30, recante "Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro", è stato abrogato e sostituito dall'articolo 125, comma 5, del D.L. n. 34//2020.

Resta, invece, confermata la disposizione di cui all'articolo 41, recante "Disposizioni in materia di lavoro", relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE “SCUOLA”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 6 giugno 2020, n. 41, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

In sede di conversione del decreto legge in Parlamento, è stato introdotto nel testo il nuovo articolo 7-ter, contenente “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

La previsione in commento istituisce figure commissariali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Essa, infatti, stabilisce che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Si tratta dei Commissari straordinari istituiti dal decreto “Sblocca cantieri”, cui sono attribuiti ampi poteri per la realizzazione di opere di interesse prioritario.

In particolare, per quanto attiene fasi autorizzative “a monte” della gara, essi provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, in raccordo con i Provveditorati interregionali alle OOPP.

In tal caso, l'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale – i cui termini però sono dimezzati – e tutela di beni culturali e paesaggistici – per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere,

visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

AI fini dell'esecuzione degli interventi, inoltre, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Ai Commissari straordinari per l'edilizia scolastica, oltre ai suddetti poteri, il decreto in commento attribuisce quello di deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure per importi sino alle soglie comunitarie, di cui



all'articolo 35, comma 1, (ossia per i lavori fino a euro 5.225.000) del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

Si prevede, altresì, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

La norma attribuisce ai sindaci ed ai presidenti diversi compiti; essi, infatti:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

La previsione, su cui Ance ha rilevato criticità durante i lavori parlamentari, potrebbe comportare, data l'ampiezza degli interventi e la loro diffusione sul territorio, il commissariamento di gran parte delle opere infrastrutturali di edilizia scolastica italiana, e la conseguente capillare mancata applicazione della normativa che regola le procedure ad evidenza pubblica, con inevitabili conseguenze negative sul piano della concorrenza.



ANALISI DELL'ANDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Nella nostra provincia, nell'anno 2019, sono stati pubblicati 129 bandi di gara (40 in più rispetto all'anno 2018). L'importo complessivo dei predetti 129 bandi è pari ad € 119.136.046,31 (con un aumento di 16.432.095,82 rispetto all'importo complessivo dell'anno 2018 che era pari ad € 102.703.950,49). Pertanto l'incremento percentuale dei bandi di gara nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 è stato pari al 44,9% per quanto riguarda il numero e al 16% per quanto attiene all'importo complessivo. Dei predetti bandi di gara 110 sono stati pubblicati da Comuni, per un importo complessivo pari ad €

92.093.932,96 e 19 da altri Enti per un importo complessivo pari ad € 27.042.113,35.

Per 109 bandi, il cui importo complessivo è pari ad € 108.808.393,35, è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per i restanti 20 bandi, il cui importo complessivo è pari ad € 10.327.652,96, quello del massimo ribasso.

Al dato 2019, infine, vanno aggiunti gli avvisi di manifestazione di interesse per procedure negoziate (oltre 30) il cui importo complessivo è pari a circa 14 milioni di euro.

	2018		2019	
	numero Bandi	importo	numero Bandi	importo
Gennaio	3	3.553.093,37	8	4.257.787,27
Febbraio	7	15.034.795,65	4	14.234.724,63
Marzo	7	7.806.434,50	8	13.812.226,77
Aprile	12	14.248.047,87	5	5.509.838,60
Maggio	6	4.503.856,61	9	10.082.666,48
Giugno	5	3.406.347,38	12	15.086.698,04
Luglio	9	6.576.822,28	24	15.205.997,94
Agosto	2	4.439.883,53	13	7.613.498,62
Settembre	3	5.423.864,77	12	9.382.596,53
Ottobre	10	12.429.858,46	15	9.690.792,87
Novembre	5	2.368.967,96	10	6.830.728,79
Dicembre	20	22.911.978,11	9	7.428.489,77
TOTALE	89	102.703.950,49	129	119.136.046,31

BANDI DI GARA ANNI 2008 - 2019					
ANNO	NUMERO	IMPORTI	ANNO	NUMERO	IMPORTI
2008	312	240.620.398,38	2014	332	329.982.743,83
2009	262	261.339.732,83	2015	189	178.463.572,42
2010	252	160.367.329,16	2016	71	50.650.604,27
2011	148	232.286.136,11	2017	67	59.676.515,01
2012	122	91.387.580,52	2018	89	102.703.950,49
2013	138	106.990.700,29	2019	129	119.136.046,31

BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2018		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	10	599.902,24
da 100.000,01 a 150.000,00	6	701.070,41
da 150.000,01 a 500.000,00	29	10.171.929,41
da 500.000,01 a 1.000.000,00	20	15.197.548,13
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	11	15.663.365,01
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	9	28.777.531,94
Oltre 5.000.000,00	4	31.592.603,35
BANDO DI GARA PER FASCE DI IMPORTO ANNO 2019		
CLASSI DI IMPORTO	NUMERO BANDI	IMPORTO COMPLESSIVO
fino a 100.000,00	5	159.342,41
da 100.000,01 a 150.000,00	8	976.972,75
da 150.000,01 a 500.000,00	46	14.593.431,80
da 500.000,01 a 1.000.000,00	37	27.584.896,07
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	20	27.219.858,08
da 2.000.000,01 a 5.000.000,00	12	36.457.006,20
Oltre 5.000.000,00	1	12.144.539,00

Categorie dei lavori richieste nei bandi di gara Provincia di Avellino - anno 2019

CATEGORIE	NUMERO BANDI	IMPORTI		CATEGORIE	NUMERO BANDI	IMPORTI
(OG1)	31	18.880.362,46		(OG3)(OS10)	1	12.144.539,00
(OG1)(OG10)	1	354.309,02		(OG3)(OS12A)	1	620.586,73
(OG1)(OG11)	9	11.956.802,04		(OG3)(OS14)	1	975.487,50
(OG1)(OG13)	1	124.160,38		(OG3)(OS21)	3	3.430.741,96
(OG1)(OS21)	1	583.496,69		(OG3)(OG1)(OG10)	1	2.324.142,22
(OG1)(OS23)	1	800.000,00		(OG3)(OG6)(OS22)	1	4.200.371,09
(OG1)(OS24)	1	247.281,74		(OG3)(OG9)(OG10)	1	1.120.925,81
(OG1)(OS28)	1	1.070.279,00		(OG3)(OS12A)(OG10)	1	508.477,31
(OG1)(OS30)	1	383.600,00		(OG3)(OS12A)(OG6)(OG10)	1	2.393.205,91
(OG1)(OS32)	1	492.422,47		(OG6)	8	2.571.268,34
(OG1)(OG3)(OG13)	1	2.196.855,76		(OG6)(OG3)	1	1.114.145,03
(OG1)(OG11)(OS4)	1	342.501,88		(OG6)(OS30)	1	314.911,00
(OG1)(OS8)(OG11)	1	887.792,75		(OG8)	5	3.917.586,61
(OG1)(OS23)(OS21)	1	990.352,87		(OG9)(OS28)	1	386.854,88
(OG1)(OS24)(OS21)	1	1.225.311,17		(OG10)	2	5.141.209,20
(OG1)(OS28)(OG11)	1	1.736.016,19		(OG10)(OG3)	1	722.013,92
(OG1)(OG11)(OS33)(OS6)	1	410.211,60		(OG12)	2	2.837.089,68
(OG1)(OS3)(OS28)(OS30)	1	303.373,55		(OS4)	1	2.500,00
(OG1)(OS4)(OS13)(OG11)	1	3.788.408,62		(OS5)	1	5.000,00
(OG2)	4	2.785.702,89		(OS6)(OG1)(OG3)	1	613.400,14
(OG2)(OG11)	1	718.696,89		(OS19)	1	2.666.483,55
(OG3)	19	14.437.541,08		(OS21)	1	1.315.981,77
(OG3)(OG6)	2	826.232,14		(OS22)	2	1.122.451,15
(OG3)(OG8)	1	732.370,76		(OS24)	1	149.754,48
(OG3)(OG10)	2	1.517.875,65		(OS24)(OG11)	1	160.053,84
(OG3)(OG11)	1	584.311,52		OS28	1	596,07

BANDI DI GARA E COSTRUZIONI IN ITALIA (MARZO-APRILE 2020)

Bandi di gara per lavori pubblici: crollo nel mese di aprile

Nel mese di aprile si registra un significativo calo delle procedure di gara (-43,9% in numero e -35,8% in valore rispetto ad aprile 2019). Il lockdown e le misure di contenimento della pandemia hanno influito pesantemente sulla domanda degli enti appaltanti. In forte flessione tutte le classi di importo e le principali aree geografiche, soprattutto il Nord.

Costruzioni: crollo della produzione a marzo

Secondo l'Istat a marzo l'indice della produzione

nelle costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, diminuisce drammaticamente, registrando un calo del 35,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione fortemente negativa di marzo compromette i dati positivi di inizio anno 2020 (+8,4% a gennaio e +1,1% a febbraio) portando la flessione del primo trimestre a -10,5% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Di seguito una infografica del Centro Studi dell'Ance sui bandi di gara per lavori pubblici aggiornata al mese di aprile 2020 e una infografica sull'indice di produzione nelle costruzioni aggiornata al mese di marzo 2020.

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

Gare Pubblicate*

Crollo delle procedure di gara ad aprile: -43,9% in numero e -35,8% in valore rispetto allo stesso mese del 2019. Il dato di aprile 2020 (circa 1.000 gare per 833mln) è uno dei più bassi degli ultimi anni. Mediamente, nel triennio 2017-2019, le consistenze del quarto mese dell'anno, sono state quasi il doppio (1.600 bandi per 1,6mld).

In calo significativo tutti i tagli di lavori.

Il Nord segna le flessioni più intense, ma anche nel resto del Paese la caduta è significativa.

Rimane elevato il numero di gare rettifiche.



Mese:



var.% rispetto stesso
periodo anno
precedente

2020	numero	importo (mln€)	numero	importo
Aprile	1.007	833	-43,9	-35,8
I quadrimestre	5.967	7.280	-17,4	-6,2


1. TERNA: realizzazione, fornitura e posa in opera di 3 impianti nelle stazioni elettriche di Villanova (PE), Latina e Galatina (LE). 2 lotti 100mln

2. MIT: progettazione esecutiva e esecuzione di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati dell'Accademia Navale di Livorno (appalto integrato) 41mln

3. AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA VIGILANZA IN MATERIADI CONTRATTI PUBBLICI lavori variante ss12 bronzo - bolzano - 1° lotto (Bronzo - Laives) 29,5mln

**Aprile
2020**


Numero gare rettificate per proroga termini



*elaborazione Ance su dati Infoplus,

I trend per classi di importo

var% dell'importo rispetto ad aprile 2019



Aree geografiche

var% dell'importo rispetto ad aprile 2019**

**MEDIA:
-35,8%**

NORD: -47%

(Veneto -70%, Lombardia -54%, Piemonte -46%)

CENTRO -39% (Toscana -69%)


MEZZOGIORNO: -38%

(Calabria 78%)

**bandi fino a 20mln

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI*

Indice Istat corretto per gli effetti di calendario



**Marzo
2020**


A **marzo 2020**, si registra una **drastica flessione del -35,4%** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si tratta della flessione più elevata mai registrata dall'inizio della rilevazione da parte dell'Istat (1995). Tale diminuzione, sconta gli effetti della crisi epidemiologica che ha portato ad una progressiva chiusura di quasi tutti i cantieri da parte delle imprese di costruzioni.

Il crollo di marzo compromette i dati positivi di inizio anno (+8,4% a gennaio e +1,1% a febbraio), portando la **flessione del primo trimestre 2020 a -10,5% rispetto allo stesso trimestre del 2019**.

*comprensivo di manutenzione ordinaria
elaborazione Ance su dati Istat

Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Istat

LA QUALIFICAZIONE IN GARA PER LE CATEGORIE SCORPORABILI INFERIORI A 150.000 EURO

Con Delibera n. 463 del 27 maggio 2020, resa a seguito di istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha ritenuto che in caso di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore economico esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto dimostrando il possesso della qualificazione richiesta dall'art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

Nel caso esaminato, la lettera di invito, indicava gli interventi in affidamento suddivisi nelle seguenti lavorazioni e categorie:

Categoria prevalente: - OG1 II°: € 454.501,22 pari al 54,94%;

Categorie scorporabili e subappaltabili: - Infissi OS6 - I°: € 134.570,51 pari al 16,26% - Categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria - Componenti strutturali in acciaio: OS18A - I°: € 146.987,76 pari al 17,77% - SIOS - Impianti elettrici, telefonici: OS30 - I°: € 91.244,39 pari al 11,03% - SIOS.

La stessa lettera di invito precisava che «Le categorie SIOS anche se pari o inferiori a € 150.000, comprese in appalti superiori a € 150.000, possono essere eseguite solo se in possesso di adeguata attestazione SOA. Quindi vi è obbligo di adeguata qualificazione o RTI con mandante qualificato, con possibilità di subappalto max 30%. La Categoria OS6 può essere subappaltata al 100%, coprendo l'importo con la prevalente (...)»;

In sede di esame della documentazione amministrativa, la commissione di gara aveva accertato l'assenza di qualificazione per le categorie scorporabili con riferimento a due concorrenti: il primo per la categoria OS18A ed il secondo per la Categoria OS30. Tali concorrenti avevano dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 per le corrispondenti categorie SIOS scorporabili.

In considerazione di quanto sopra, la commissione di gara aveva sospeso la seduta, ritenendo necessario acquisire un parere da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'ammissione o esclusione delle concorrenti, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità stessa, con particolare riferimento al parere n. 200 del 05.12.2012, alla delibera n. 898 del 06.09.2017 e alla delibera n. 753 del 05.09.2018, e tenuto conto delle linee guida n. 4 aggiornate a luglio 2019, con particolare riferimento al punto 6.2 secondo capoverso, dove l'Autorità ha considerato che «I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

L'Autorità, preliminarmente, evidenzia che sulla questione si è pronunciata in diverse occasioni “esprimendo l'orientamento secondo cui, per poter affermare l'obbligatorietà dell'attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all'importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria; se l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l'obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l'art. 90, d.P.R. n. 207/2010” (Delibera n. 753 del 05 settembre 2018; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017).

Aggiunge che il suo orientamento “è condiviso in giurisprudenza; al riguardo si richiama la sentenza

del TAR Lombardia, sez. I, Brescia, 17.09.2018, n. 859 che, nel chiarire che «la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all'intero valore dell'appalto (in questo senso sembra chiaro l'art. 12 comma 2-b del DL 47/2014)», ha considerato che «Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l'attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)»
Conclude ritenendo che “ per le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili SIOS OS18A e OS30 gli operatori economici possano comprovare la qualificazione sulla base dei requisiti semplificati di capacità tecnica, sostitutivi dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010”.



INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE DELL'EDILIZIA COVID-19

RIPRESA DEI LAVORI E MAGGIORI ONERI

OPERE PUBBLICHE

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

I lavori pubblici sono da considerarsi sostanzialmente "sbloccati" a decorrere dal 4 maggio u.s., con possibilità, a decorrere dal 27 aprile scorso, di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

Da tale data, infatti, il DPCM 26 APRILE 2020 ha consentito lo svolgimento dei principali Codici ATECO di riferimento per l'edilizia (ossia il 41 "Costruzione di Edifici", il 42 "Costruzione di opere di pubblica utilità" e 43 "Lavori di costruzione specializzati").

Con il decreto MISE 4 maggio 2020, l'elenco dei codici ATECO, di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, è stato modificato con l'inserimento, per quanto di interesse, dei seguenti codici:

- 77.12 "Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti";
- 77.3 "Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni";
- 90.03.02 "Attività di conservazione e restauro di opere d'arte".

Il successivo DPCM 17 MAGGIO 2020 - le cui disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 18 maggio e fino al 14 giugno ultimo scorso - ha poi consentito la ripresa di tutte le attività produttive industriali e commerciali sull'intero territorio nazionale.

Previsione, questa, che ha trovato conferma anche nell'ultimo decreto adottato sul punto, il DPCM 11 GIUGNO 2020, che rimarrà efficace fino al 14 luglio 2020.

Lo svolgimento della attività resta comunque condizionato al rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19

negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (art.2).

Ai protocolli già sottoscritti dal MIT – vedi supra - potranno peraltro essere affiancati protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi.

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).

Eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive potranno essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM oppure dalle singole Regioni.

In particolare, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l'adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio dovranno essere comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all'ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).

LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Con la fine del "lockdown", dovrebbe essere quindi terminata – in linea di principio – la sospensione dei cantieri pubblici disposta a causa delle misure di contenimento del virus COVID - 19.

Dal punto di vista procedurale, è previsto che, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP, affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede poi alla redazione del verbale di ripresa dei lavori (art. 49, comma 4 del DM 49/2018).

Il verbale deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel verbale di ripresa dei lavori, pertanto, dovrà risultare:

- 1) che sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- 2) che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per il numero di giorni solari e consecutivi trascorsi;
- 3) quale sia lo stato dei luoghi e delle opere già eseguite;
- 4) quali sia lo stato delle attrezzature presenti in cantiere risultano;
- 5) quali sia lo stato dei materiali depositati in cantiere;
- 6) il verbale di accertamento dello stato dei luoghi;
- 7) il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, che tenga conto del periodo di sospensione intercorsa

Ove siano emersi, nella fase di sospensione dei lavori, elementi ostativi alla ripresa dei lavori, l'esecutore deve tempestivamente segnalarli nel

verbale di accertamento dello stato dei luoghi, allegato al verbale di consegna.

Naturalmente se, nonostante siano cessate le cause della sospensione, non viene disposta la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



LO SQUILIBRIO FINANZIARIO DELL'APPALTATORE – LE MISURE DI SOSTEGNO

Le sospensioni disposte per fare fronte all'emergenza COVID-19 sono riconducibili nel novero delle sospensioni per causa di "forza maggiore" o per "factum principis". (art. 107, comma 1, D.lgs. 50/2016), derivando da un fatto di carattere oggettivo, di per sé non imputabile né all'amministrazione, né, all'appaltatore.

Ora, trattandosi, in linea di principio, di sospensioni – ab inizio – legittime, le stesse non dovrebbero dare luogo a compensazioni e/o indennizzi per l'impresa.

Tuttavia, stante l'assoluta unicità e straordinarietà del fatto pandemico, il legislatore è intervenuto, con alcune prime misure, al fine di mitigare gli effetti della pandemia sui lavori in corso.

D'altra parte, sarebbe stato del tutto inopportuno lasciare solo in capo agli operatori economici le conseguenze negative generate dall'emergenza sanitaria.

Pertanto, anzitutto, con l'art. 91, comma 1, del DL n. 18/2020 cd "Cura Italia" viene sancito il principio secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento del virus è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Con il comma 2 della medesima disposizione, viene invece modificato l'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice stesso.

Sempre in tema di anticipazione, di maggior rilievo sono le novità contenute nell'art. 207 del DL Rilancio (n.34/2020).

Si introduce, infatti, la possibilità, per le amministrazioni, di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al

30 per cento, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Tale facoltà di incremento trova applicazione:

1) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini,

2) per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021;

3) in ogni altro caso, in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Altra problematica attiene alla possibilità di poter procedere al pagamento dei lavori eseguiti prima della sospensione, anche in deroga alle tempistiche previste nel contratto di appalto.

Fatto, questo, che sarebbe di notevole ausilio per sostenere la crisi di liquidità in cui versano le imprese.

Ora, tale possibilità può essere senz'altro affermata per i contratti stipulati sotto il previgente D.lgs. n. 163/2006.

L'articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato con l'entrata in vigore del nuovo Codice, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione».

Nel Codice 50/2016, invece, non è dato rinvenire analoga disposizione.

L'unica eccezione è contenuta in una norma speciale, rappresentata dall'art 232 del cennato DL Rilancio n. 34/2020, che prevede che, in relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Ciò posto, ci si interroga se, al di là dell'ipotesi dell'edilizia scolastica, sia comunque possibile procedere al pagamento di un Sal "in deroga" alle pattuizioni contrattuali.

Ad avviso dell'ANCE, tale possibilità è senz'altro percorribile.

Analogamente a quanto previsto per i contratti tra privati, infatti, anche per i contratti pubblici è possibile pervenire ad un riequilibrio volontario del sinallagma contrattuale, stante l'espresso richiamo al codice civile disposto dall'art. 30, comma 8, del Codice 50.

A conferma di quanto sostenuto, va sottolineato che primarie stazioni appaltanti (tra cui l'ANAS) hanno già dato disposizione a procedere in tal

senso, oltreché alcune amministrazioni regionali (ad esempio, la Regione Campania).

Inoltre, la stessa Anac ha formulato una proposta di intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni eseguite, il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori.

Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l'Autorità ha infatti suggerito di prevedere "una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività".

Una previsione che, laddove adottata, per l'Autorità, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.



LA QUESTIONE DEI MAGGIORI ONERI DA COVID-19- LE CAUTELE PER LE IMPRESE

Lo stato pandemico in corso ha stravolto tutte le economie mondiali e si sta ripercuotendo anche sull'edilizia e sulla vita dei cantieri in corso di esecuzione, generando, a carico delle imprese esecutrici, maggiori costi/oneri, diretti e indiretti. In particolare, le modalità esecutive sono necessariamente condizionate dall'adempimento delle misure anticontagio imposte dalla legislazione nazionale e regionale - tra cui, anzitutto, il distanziamento personale e sociale - nonché dai protocolli sanitari siglati con la medesima finalità.

Tali extracosti possono ricondursi, in linea di massima, a due macrocategorie:

1) maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione anticontagio*.

**In linea generale, per la sicurezza, si fa riferimento, in sintesi, ai concetti di:*

a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.

b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio, connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali

riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

2) i maggiori oneri connessi alla sottoproduzione del cantiere, collegati ai primi.

Quanto ai primi, all'appaltatore dovranno essere anzitutto riconosciuti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus COVID - 19 (art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

A mero titolo esemplificativo, vi possono rientrare i costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, nonché i costi per le misure di pulizia e di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto.

L'aumento dei costi stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante.

In tal senso, dispone il punto 5 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

L'amministrazione aggiudicatrice dovrà conseguentemente assicurare la copertura economica dei nuovi costi, assorbendo il relativo importo dalla voce "imprevisti", utilizzando le eventuali economie disponibili ovvero, in caso di incapienza, con eventuale incremento delle risorse dedicate.

Quanto invece ai maggiori oneri da sottoproduzione del cantiere, il dato di partenza è

raccontando dal fatto che le suddette misure anticontagio – oltreché le difficoltà di approvvigionamento indotte dallo stato pandemico - producono una inevitabile riduzione e/o rallentamento del ritmo di produzione del cantiere. (c.d. "andamento anomalo" dei lavori). Ora, poiché il ricavo atteso viene prodotto in un tempo maggiore rispetto a quello stimato in fase di offerta, ne discende, per tutto il tempo di tale imprevista protrazione, un aumento proporzionale dell'insieme dei fattori della produzione. AI fini del calcolo del ristoro, è utile analizzare quali potrebbero essere i maggiori oneri che potrebbe essere chiamato a sopportare l'appaltatore.

Per la quantificazione del danno da « sottoproduzione», occorre fare riferimento alle seguenti principali macro voci:

- le spese generali,
- il maggior costo per il personale e noli;
- l'ammortamento dei mezzi;
- il maggior costo per fidejussioni ed assicurazioni.
- Ritardata formazione dell'utile



BOX DI APPROFONDIMENTO

- Spese Generali di Impresa

L'ordinamento stabilisce che i prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche comprendono una percentuale variabile dal 13% al 17% per spese generali, da aggiungere ai costi unitari delle singole specie di lavori, in relazione, tra l'altro, al tempo contrattualmente previsto per la loro esecuzione (art.32, comma 2, lettere b) e c) del DPR 207/2010 tutt'ora vigente in virtù dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016).

Poiché le spese generali corrispondono ad una frazione del prezzo, le stesse sono progressivamente remunerate all'appaltatore man mano che i lavori vengono eseguiti, contabilizzati e pagati.

Ne consegue che, in caso di mancata, ritardata o prolungata produzione, le spese generali, che continuano ad essere presenti tra gli oneri aziendali, anche in caso di mancata, ridotta o prolungata produzione non vengono remunerate, ovvero lo sono in misura inferiore.

Tale mancata o minore remunerazione costituisce un pregiudizio emergente e quindi meritevole di riconoscimento.

- Maggiori oneri per sottoutilizzo di attrezzature e macchinari di proprietà dell'esecutore

I beni strumentali destinati all'attività produttiva perdono valore nel tempo.

Tale perdita viene ripianata con i risultati economici derivanti dalla loro produzione, mediante il procedimento di ammortamento, attraverso il quale viene riconosciuta la spesa di investimento.

L'ammortamento è l'operazione attraverso cui il costo del capitale impiegato per l'acquisto viene ripartito nel tempo di durata della vita economica

del capitale stesso, onde costituire un fondo di riserva per la sua ricostituzione.

Qualora l'appalto abbia un andamento irregolare, tale operazione di ammortamento non si realizza nei tempi dovuti e l'appaltatore subisce un pregiudizio economico meritevole di riconoscimento.

- Oneri per le garanzie di adempimento

La protrazione dei tempi di esecuzione dell'appalto oltre le originarie previsioni di contratto impone all'Impresa anche il mantenimento delle polizze fideiussorie ed assicurazioni prestate a garanzia della buona esecuzione delle opere.

Se ne ricava che, in tal caso, sussiste il diritto dell'appaltatore al ristoro dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo.

- Maggiori oneri per personale, noli e trasporti

I costi del personale, dei noli e trasporti sono strettamente correlati al tempo di esecuzione e di impiego.

In caso di mancata, ritardata o prolungata produzione, tali costi continuano ad essere interamente sostenuti dall'appaltatore, in misura quindi non più proporzionale alla remunerazione contrattuale.

Per l'effetto, in caso di mancata o ridotta produzione, ovvero di protrazione dei tempi di esecuzione, spetta all'appaltatore la corresponsione dei maggiori costi produttivi sostenuti per le voci in esame.

Tutto ciò premesso, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri da sottoproduzione, per i cantieri in corso, si dovrebbe dare luogo alla seguente procedura.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, o il datore di lavoro, nel caso di una sola impresa, dovrebbe:

a. integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle misure anticontagio COVID-19;

b. richiedere all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici l'integrazione del POS alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

c. stabilire, insieme al Committente e ai soggetti dallo stesso preposti, le misure di adeguamento del cronoprogramma dei lavori, al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti, dovuti alla situazione sanitaria connessa al COVID-19; conseguentemente, l'impresa affidataria procede all'adeguamento del programma esecutivo dei lavori;

d. procedere all'adeguamento ed all'integrazione dei costi della sicurezza e valutare, in collaborazione agli altri soggetti preposti dal Committente, la diminuzione della produttività del cantiere, conseguente alla riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori dovute alle misure di contenimento del virus COVID-19.

La stazione appaltante, a questo punto, dovrebbe procedere all'approvazione della variante contrattuale, secondo la normativa vigente.

Il Codice dei contratti consente, infatti, l'adozione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), in caso di "circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali

casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

A tal fine, costituiscono primario riferimento i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 siglati dal MIT, di cui si è già fatta menzione nel paragrafo relativo alla ripresa dei lavori.

La perizia di variante dovrà quindi contenere:

- aggiornamento del PSC nei termini sopra indicati;
- riconoscimento dei maggiori oneri e costi della sicurezza;
- concordamento nuovi prezzi e applicazione dei meccanismi compensativi per eventuale incremento del costo delle materie prime;
- stima della diminuzione della produttività del cantiere, conseguente alla riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori.
- proroga del termine di ultimazione dei lavori.

In caso di inerzia della stazione appaltante, si consiglia l'impresa di procedere, a scopo cautelativo, all'iscrizione dei maggiori oneri nel verbale di ripresa dei lavori, o comunque, nel primo atto contabile idoneo a riceverli, successivo al verificarsi del fatto che li ha determinati.



ANCE | CAMPANIA

Il Presidente Gennaro Vitale

L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE.

- Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale.
- Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.

SEDE E INFORMAZIONI

Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA)

Email: info@ancecampania.it

Pec: ance.campania@pec.ance.it

Tel: 081 7645851

Fax: 081 2452900

www.ancecampania.it



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI